

Codice DB1511

D.D. 13 agosto 2013, n. 444

CIG in deroga - Gestione 2012 - Integrazioni alle domande contenute nella Trandhe di autorizzazione n. 129-2012, approvata con Deliberazione Direttoriale n. 147 del 28 marzo 2013.

VISTI

- la normativa sulla Cassa Integrazione in deroga, e in particolare l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- l’Intesa fra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che proroga fino alla fine del 2012, con alcune innovazioni, l’accordo sottoscritto in data 12 febbraio 2009 e perfezionato con l’intesa dell’8 aprile 2009 in merito agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 22 dicembre 2011, che stabilisce le modalità generali di gestione degli interventi di CIG e mobilità in deroga, in linea di sostanziale continuità con l’impianto organizzativo definito nel triennio 2009-2011 dagli Accordi Quadro del 27 maggio 2009 e del 16 dicembre 2010, ma con l’introduzione di alcune limitazioni al ricorso della CIG in deroga, e con cui si conferma l’assegnazione alla CIG in deroga del 90% delle risorse complessivamente disponibili;
- l'articolo 33, commi 21 e 22 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), con cui si stabilisce che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, può disporre la concessione di trattamenti in deroga per l’anno 2012, nei limiti delle risorse messe a disposizione dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;
- la Circolare congiunta Regione-INPS con le istruzioni operative per la gestione 2012 degli ammortizzatori in deroga emessa in data 26 gennaio 2012, che riprende ed aggiorna le disposizioni contenute nella Circolare riferita all’annualità precedente, diffusa in data 3 febbraio 2011, introducendo e specificando nel dettaglio gli elementi innovativi previsti dall’Accordo quadro del 22 dicembre 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22-3497 del 27 febbraio 2012, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2012, sulla base delle indicazioni contenute nell’Accordo Quadro del 22 dicembre 2011 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 26 gennaio 2012, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell’esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate;
- l’accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2012 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Assessore Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale, che prevede la concessione di ulteriori 50 milioni di Euro a favore della Regione Piemonte per la gestione degli ammortizzatori in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 70984 del 25 gennaio 2013, pubblicato sul sito del Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, che assegna alla Regione Piemonte i 50 milioni previsti dall'Accordo del 12 dicembre 2012 prima citato, a totale carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione.

- La Determina Direttoriale n. 147 del 28 marzo 2013, con cui si approva la Tranche di autorizzazioni n. 129-2012, con pagamento imputato sul Decreto Interministeriale n. 70984 del 25 gennaio 2013 prima citato, comprendente 11 domande di CIG in deroga, con decorrenza dell'integrazione salariale fra i mesi di settembre e dicembre 2012;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

CONSIDERATO

- che con Messaggio n. 2925 del 15 febbraio 2013 l'INPS ha precisato che le domande di CIG e mobilità in deroga afferenti all'annualità 2012 autorizzate dalle Regioni con provvedimenti adottati nell'anno 2013 andavano pagate, su disposizione ministeriale, solo per le prime due mensilità, stabilendo le modalità di liquidazione e rinviando a successive istruzioni il pagamento del periodo eventualmente residuo;
- che il Ministero del Lavoro, con Nota del 21 marzo 2013, ripresa dal Messaggio INPS n. 5025 del 22 marzo 2013, ha fissato il termine finale del 31 marzo 2013 per la trasmissione all'INPS da parte delle Regioni e Province Autonome dei provvedimenti di autorizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga di competenza dell'anno 2012;
- che la Regione Piemonte ha provveduto a completare le residue istruttorie rimaste in sospeso prima di tale data, e ha trasmesso all'INPS secondo le modalità telematiche concordate le domande ritenute accoglibili con la Tranche di autorizzazione n. 129-2012 prima citata;
- che tra le domande comprese in tale Tranche non sono state inserite quelle riportate nell'Allegato A, parte integrale del presente provvedimento, perché la marca da bollo in questi casi non risultava pervenuta, malgrado i solleciti effettuati, per cui si era provveduto ad approvare una Determinazione di reiezione, la n. 213 del 6 maggio 2013, provvedimento giustificato dalla mancanza di un elemento ritenuto essenziale al perfezionamento della pratica secondo quanto previsto dalla Circolare congiunta Regione-INPS del 26 gennaio 2012;
- che, in seguito alle contestazioni da parte di alcune delle imprese coinvolte, si è effettuato un approfondimento presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, che ha evidenziato come la mancanza della marca da bollo, ai sensi degli art. 19 e 31 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, relativo alla Disciplina dell'imposta di bollo, non costituisca motivo di reiezione delle istanze presentate alla pubblica amministrazione, perché queste, in caso di imposta non assolta, vanno regolarizzate esclusivamente da parte degli Uffici del Registro;
- che si è pertanto adottata la Determinazione n. 382 del 25 luglio 2013, con cui si è annullata d'ufficio la Determinazione n. 213/2013 prima citata, dando mandato agli uffici regionali di istruire le domande per la quale la reiezione a suo tempo disposta è stata annullata ai fini della loro autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti;
- che, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dall'azienda e dai dipendenti coinvolti nelle

sospensioni dal lavoro, si provvede quindi con il presente provvedimento ad autorizzare le domande per le quali si è accertata una effettiva fruizione dell'integrazione salariale, tenuto conto anche del Messaggio INPS n. 11136 del 10 luglio 2013, con cui si è dato corso al completamento dei pagamenti dell'annualità 2012 per i periodi eventualmente residui dopo la liquidazione delle prime due mensilità stabilita con il messaggio n. 2925 sopra citato;

– che, tenuto conto della massima urgenza di chiudere gli invii di domande di pertinenza della gestione 2012, gli uffici regionali hanno già provveduto a trasmettere all'INPS le istanze autorizzate con il presente provvedimento per via telematica, utilizzando l'apposita funzione di integrazione dei provvedimenti regionali prevista dal sistema, con esito positivo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di integrare tra le domande di CIG in deroga accolte con la Tranche di autorizzazione n. 129-2012, approvata con la Determinazione Direttoriale n. 147 del 28 marzo 2013, quelle riportate nell'Allegato A, parte integrale del presente provvedimento, in un primo momento respinte con Determinazione n. 213 del 6 maggio 2013, perché mancanti della marca da bollo, provvedimento successivamente annullato con Determinazione n. 382 del 25 luglio 2013 perché da una verifica con gli uffici dell'Avvocatura regionale è emerso che la mancanza della marca da bollo non può essere causa di reiezione;

- di prendere atto che, tenuto conto della necessità di chiudere con la massima urgenza gli invii di domande di pertinenza della gestione 2012, nonché per salvaguardare i diritti acquisiti dalle aziende e dai loro dipendenti coinvolti nelle sospensioni dal lavoro, gli uffici regionali hanno già provveduto a trasmettere le istanze presenti nell'elenco allegato all'INPS per via telematica, utilizzando l'apposita funzione di integrazione dei provvedimenti regionali prevista dal sistema, con esito positivo.

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e specificato nei Messaggi n. 2925 del 15 febbraio 2013 e n. 11136 del 10 luglio 2013, citati in premessa, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali menzionata in premessa, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

p. Il Direttore regionale
Paola Casagrande
Il Dirigente
Antonella Giancesin